



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Sant'Anselmo 12/bis - Tel. 011 65.85.82- Fax 650.40.65 - 10125 TORINO CF: 80082540016

e-mail: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it PEC: ordinefarmacistito@pec.fofi.it

Procedura per la gestione delle segnalazioni interne

(c.d. *whistleblowing*)

REVISIONE	DATA	ATTIVITA	APPROVATA DA
00	22.09.2023	Prima emissione	Consiglio Direttivo
01	07.12.2023	Seconda Emissione	Consiglio Direttivo
02			

INDICE

- 1. Scopo e campo di applicazione**
- 2. Destinatari e funzioni**
- 3. Obblighi dell'Ordine**
- 4. Casistica della segnalazione**
- 5. Obblighi dell'RPCT a seguito di segnalazione**
- 6. Tutela del segnalante**
- 7. Tutela del segnalato contro segnalazione mendaci, diffamatorie, calunniöse**

1. Scopo e campo di applicazione

Scopo della presente procedura è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la gestione del c.d. *whistleblowing* - ossia la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all'interno dell'Ordine, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con l'Ordine medesimo – avvenga correttamente, nel pieno rispetto di quanto statuito dal D.lgs. 24/2023, attuante la Direttiva EU n. 2019/1937.

Giova precisare come i soggetti del settore pubblico tenuti a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) debbano affidare a quest'ultimo la gestione del canale interno di segnalazione, che ad avviso dell'ANAC, va declinato come imparzialità e indipendenza e che visti i numerosi e delicati compiti affidati dalla legge al RPCT nonché l'ampiezza delle responsabilità a suo carico in caso di inadempimento, l'Autorità ritiene fondamentale che questi possa avvalersi, laddove le dimensioni organizzative lo consentano, di un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni che sia composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'Ordine con componenti identificati in apposito atto organizzativo. L'Ordine ha deliberato di non avvalersi, ad oggi, di un gruppo di lavoro in ragione delle dimensioni dello stesso.

2. Destinatari e funzioni

La presente procedura si rivolge a tutti i soggetti che, venuti a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, intendano segnalarli tramite i canali dedicati.

La procedura prevede lo svolgimento di una serie di attività affidate alle seguenti funzioni che di seguito vengono segnalate:

RUOLO	DEFINIZIONE
Segnalante	Si tratta del soggetto (dipendente, fornitore, collaboratore, altri) che effettua la segnalazione della violazione riscontrata e che dovrà essere garantito nella sua riservatezza oltre che da eventuali comportamenti ritorsivi.
RPCT	Si tratta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che nei soggetti del settore pubblico è tenuto a gestire il canale interno delle segnalazioni in materia di <i>whistleblowing</i>

Segnalato	Si tratta del soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o altro) cui viene attribuita la paternità del presunto ed eventuale illecito e che dovrà egualmente essere garantito nel suo diritto di difesa rispetto ad incolpazioni ingiuste o non corroborate o circostanziate.
-----------	--

3. Obblighi dell' Ordine

Nella presente procedura sono delineate le modalità operative con cui l'Ordine si propone di adempiere agli obblighi individuati agli artt. 4 e ss. del D.lgs. 24/2023.

In particolare, al fine di consentire e facilitare le segnalazioni di comportamenti illeciti e/o anomali, garantendola riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, l'Ordine ha attivato un apposito canale interno di segnalazione, la cui gestione è affidata espressamente all'RPCT.

Nello specifico:

le segnalazioni devono essere inviate in modalità telematica cliccando al seguente link:
<https://ordinefarmacistiprovinciaditorino.whistleblowing.it/>

Il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto oggetto della segnalazione, con indicazione chiara di:

- i. nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del soggetto responsabile (c.d. segnalato);
- ii. circostanze di tempo e luogo dell'accadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
- iii. eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione, che possono potenzialmente testimoniare sull'accaduto;
- iv. eventuale documentazione allegata, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
- v. eventuali interessi personali collegati alla segnalazione;
- vi. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato;

È facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno dell' Ordine, ovvero i rapporti che intrattiene con il medesimo, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

In quest'ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

Il segnalante è altresì consapevole che l'RPCT potrebbe non prendere in considerazione le segnalazioni non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente procedura.

La procedura sarà messa a disposizione all'interno della sezione Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale, al fine di rendere accessibili le informazioni anche ai soggetti che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto con l' Ordine medesimo (es. iscritti, fornitori, consulenti etc.).

4. Casistica della segnalazione

4.1 OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Il segnalante, usufruendo del canale messo a disposizione dall' Ordine può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno dell'Ordine, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con il medesimo;
- b. comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni dei protocolli e delle procedure, ovvero del Codice Etico adottato dall' Ordine.
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- f. atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine dell' Ordine.

La categoria di fatti illeciti segnalabili comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

4.2 SEGNALAZIONI VIETATE

Per contro, è assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

- ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;

- risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente procedura e dell'istituto del *whistleblowing*.

Inoltre, si precisa fin da ora che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Si specifica fin da ora che le tutele accordate al segnalante dal Capo III del D.lgs. 24/2023, vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia. Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave. Inoltre, in questi casi potrà essere irrogata apposita sanzione disciplinare.

5. Obblighi dell'RPCT a seguito di segnalazione

5.1 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione di segnalazione è affidata all'RPCT che nello svolgimento della predetta funzione si impegna a seguire le seguenti istruzioni operative.

In particolare,:

- all'esito della ricezione di una segnalazione, procede a registrarla con protocollo secretato;
- procede poi ad inviare – entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione – apposito avviso di conferma della ricezione della medesima al segnalante a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno;
- successivamente, nel termine di venti giorni dal ricevimento della segnalazione, valuta la sua ammissibilità, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - i. manifesta insussistenza dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi per l'esercizio del potere di indagine (es. segnalazione effettuata da un soggetto non legittimato; segnalazione avente ad oggetto la violazione di norme di legge non ricomprese nella disciplina del D.lgs. 24/2023, etc.);
 - ii. manifesta insussistenza degli elementi essenziali della segnalazione (es. descrizione dei fatti, indicazione delle circostanze di tempo e luogo della violazione, indicazione del responsabile della medesima);
 - iii. manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori indagini;
 - iv. segnalazione dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - v. segnalazione inerente a rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del

segnalante, senza alcun collegamento diretto e/o indiretto agli interessi dell' Ordine.

- ove lo ritenga utile ed opportuno, – prima di esprimere la propria valutazione in ordine all'ammissibilità della segnalazione – può richiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale dedicato;
- in mancanza di integrazioni, in presenza di integrazioni insufficienti, ovvero nei casi di cui ai punti precedenti, ove non abbia ritenuto necessario o opportuno richiedere alcuna integrazione per la manifesta inammissibilità della segnalazione, procede alla sua archiviazione, provvedendo a darne apposita comunicazione al segnalante;
- ove ritenga la segnalazione ammissibile, avvia l'ulteriore attività di indagine al fine di valutarne la fondatezza. In particolare, il medesimo potrà richiedere ulteriori informazioni al segnalante, ovvero ai soggetti eventualmente dallo stesso indicati come testimoni dei fatti;
- in ogni caso, ove fosse opportuno il coinvolgimento di ulteriori soggetti, interni o esterni all' Ordine, in quanto informati dei fatti segnalati, non dovrà in alcun modo trasmettere la segnalazione ai medesimi, limitandosi unicamente all'eventuale comunicazione degli esiti delle verifiche effettuate, e se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni fornite sia possibile risalire all'identità del segnalante e del segnalato;
- nel termine massimo di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce opportuno riscontro al segnalante, indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata. In ogni caso, avrà cura di fornire adeguata motivazione della propria valutazione;
- Pertanto, si potranno configurare due differenti scenari:
 - A. all'esito delle indagini condotte, ritiene che la segnalazione sia infondata e procede con la sua archiviazione, redigendo motivata relazione;
 - B. all'esito delle indagini condotte, ritiene la segnalazione fondata. In questo caso, trasmette le risultanze istruttorie al Consiglio Direttivo ovvero ad autorità esterne, in relazione ai profili di illiceità riscontrati. Si assicura in ogni caso che la documentazione trasmessa non contenga riferimenti espliciti o impliciti all'identità del segnalante;
- nel caso *sub B*, ove la segnalazione concerna la condotta illecita di un dipendente e/o collaboratore dell' Ordine, seguirà l'instaurazione di opportuno procedimento disciplinare, ai sensi della normativa vigente e nel pieno rispetto del principio di contraddittorio tra le parti, tenendo conto delle specificità dello status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede (apicale, sottoposto, collaboratore);
- nel caso *sub B*, ove la segnalazione concerna la condotta illecita di un fornitore e/o professionista della Ordine, il Consiglio Direttivo, opportunamente notiziato, potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale in corso, riservandosi in ogni caso di agire nelle sedi giudiziarie più opportune per la tutela degli interessi legali dell' Ordine;
- si precisa che ove la segnalazione concerna la condotta illecita di uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'RPCT trasmetterà le risultanze della propria attività di indagine alla Federazione.
- in ogni caso, all'esito dell'attività istruttoria di sua competenza, l'RPCT non potrà formulare o trasmettere alcun genere di parere in relazione alla tipologia e all'entità della sanzione da irrogare nel caso concreto;
- rende conto nell'Assemblea degli iscritti del numero delle segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento, assicurandosi, in ogni caso, che tale documentazione non contenga riferimenti in ordine all'identità del segnalante e del segnalato, né riferimenti impliciti che possano condurre ad identificare

tali soggetti.

6. Tutela del segnalante

L'Ordine intende garantire massima tutela e protezione al segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della segnalazione di un illecito.

6.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Il canale di segnalazione messo a disposizione dall'Ordine garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante), così come dettagliato ai paragrafi precedenti.

Si precisa che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In questo caso, l'RPCT deve dare avviso al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Si specifica che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6.2 TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa, inoltre, che i dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

In ogni caso, si specifica che il Titolare del Trattamento tratta i dati personali raccolti unicamente per il tempo necessario per la gestione e la finalizzazione della segnalazione, e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

6.3 TUTELA CONTRO LE RITORSIONI

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione.

Sono misure ritorsive e/o discriminatorie non soltanto gli atti e provvedimenti ma ogni comportamento o omissione posti in essere nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni

proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.

In ogni caso, le misure ritorsive o discriminatorie che violino l'art. 17 del D.lgs. 24/2023 sono nulle e i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Si specifica che, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti del segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione e l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla stessa è a carico di colui che li ha posti in essere.

Le misure di protezione finora delineate, sia inerenti alla riservatezza che al divieto di ritorsioni, sono estese anche:

- **ai c.d. facilitatori (ossia, i soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo);**
- **alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate al medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;**
- **ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;**

7. Tutela del segnalato contro segnalazione mendaci, diffamatorie, calunniose

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione descritte al paragrafo precedente non possono trovare applicazione in suo favore, ai sensi e agli effetti dell'art. 16 del D.lgs. 24/2023.

Inoltre, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, deve essere irrogata al segnalante apposita sanzione disciplinare.

In questo contesto, il segnalato, che venga informato di una segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta all'RPCT per conoscere l'identità del segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.

Il segnalato è fin da ora consapevole che l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo su suo espresso consenso e che in ogni caso sono vietati atti ritorsivi e discriminatori, così come elencati e descritti al paragrafo precedente.